

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crInd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 247 CSAT 15 del 10 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 10 gennaio 2023 E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 39/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

F.C. MARSALA A.S.D. (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 − 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 600,00 di ammenda quale seconda rinuncia.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Casteltermini – F.C. Marsala del 11.12.2022 C.U. n. 220 del 16.12.2022.

Con preannuncio di reclamo con pec del 19.12.2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. F.C. Marsala A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma con conseguente ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che la distinta della gara in questione venne compilata attraverso il sistema informatico della FIGC ed il relativo "file" venne salvato su una chiavetta usb poi affidata al dirigente accompagnatore.

Quest'ultimo, secondo l'assunto difensivo della reclamante, una volta giunto presso l'impianto sportivo non è stato nelle condizioni di stampare la distinta per mancanza di una stampante; nell'immediato, questi si recava presso la stazione dei CC di Casteltermini ma il piantone si rifiutava di procedere alla stampa non avendo ordini in merito.

A questo punto la distinta veniva stampata in sede ed inviata attraverso l'applicazione di messaggistica WhatsApp al dirigente accompagnatore, il quale l'esibiva al direttore di gara che la rifiutava.

A questo punto il dirigente accompagnatore avrebbe proceduto alla compilazione manuale della distinta inserendo i nominativi dei calciatori con i relativi numeri di maglia e gli estremi dei documenti ma ancora una volta il direttore di gara rifiutava la distinta così compilata perché non redatta sui relativi moduli.

Da informazioni assunte in loco il dirigente accompagnatore raggiungeva un locale pubblico distante svariati chilometri dall'impianto sportivo, ma ivi giunto non era possibile stampare la distinta stante che la stampante risultava guasta.

Nelle more il direttore di gara constatato che era trascorso il termine di attesa abbandonava l'impianto di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara ed esaminata la documentazione allegata al reclamo, rileva che le doglianze della reclamante sono dirette, per un verso, a voler fare valere una causa di forza maggiore per non essere riuscita a consegnare tempestivamente la distinta dei propri calciatori partecipanti alla gara.

Ove si volesse aderire, a tutto concedere, a questa linea difensiva (sebbene sarebbe stato onere della reclamante predisporre la stampa della distinta per tempo dovendo prevedere che l'impianto sportivo potesse essere sprovvisto di una stampante) il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. ai fini di fare valere la causa di forza maggiore o il caso fortuito la competenza in primo grado è del GST, circostanza questa ben nota alla reclamante per avere preannunciato ricorso con pec del 12.12.2022, poi dichiarato inammissibile per non avere inviato, nei termini, i motivi.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 78 del C.G.S., non sono sanabili in appello le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Per altro verso la reclamante vorrebbe fare valere un presunto errore tecnico dell'arbitro per avere questi rifiutato la distinta compilata manualmente ma anche in questo caso il reclamo va dichiarato parimenti inammissibile poiché non risulta in atti la prova che il preannuncio di reclamo sia stato regolarmente notificato alla consorella così come previsto dall'art. 76 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 41/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. TEAM CALCIO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 − 3, ammenda di € 150,00 ed avverso la squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Stassi Salvatore, Cordaro Daniel, Lo Monaco Giuseppe e Spina Angelo.

Campionato Under 17 Reg.le Girone "B" Gara: A.S.D. Team Calcio – A.S.D. Stella D'Oriente del 17.12.2022

C.U. n. 229/sgs 87 del 20.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Team Calcio in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha impugnato la decisione assunta dal GST così come riportata in epigrafe, e chiede che: a) venga disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro; b) venga annullata la sanzione di € 150,00; c) che le qualifiche a carico dei calciatori vengano rideterminate in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la gara non poteva essere sospesa dall'arbitro per inferiorità numerica di entrambe le squadre in quanto i calciatori effettivamente espulsi dall'arbitro sono stati quattro per parte con la conseguenza che al momento della sospensione le squadre si trovano in numero di sette calciatori per parte sì da potere continuare l'incontro.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori la reclamante ritiene che siano sproporzionate a quanto effettivamente accaduto in quanto gli stessi si sarebbero limitati a dividere i contendenti e a riportare la calma.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara rileva che l'arbitro ha erroneamente sospeso la gara per inferiorità numerica sebbene entrambe le squadre a seguito delle espulsioni (quattro per parte) erano rimaste con sette calciatori ciascuna cosa che avrebbe permesso la continuazione dell'incontro.

Per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda si ritiene che la stessa non va revocata poiché la società ospitante è responsabile dell'ordine pubblico e il relativo servizio d'ordine è risultato del tutto inadeguato alle circostanze sì da permettere che un solo spettatore abbia potuto raggiungere il direttore di gara spintonandolo e minacciandolo.

Per quanto riguarda poi le sanzioni a carico dei tesserati le stesse risultano adeguate e non suscettibili della benché minima riduzione in relazione a quanto da loro posto in essere non trovando riscontro nel referto, che ricordiamo gode di fede privilegiata, la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo dispone la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato. Manda la presente decisione al C.R.S. per quanto di competenza.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta Procedimento 42/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI CANICATTI' (CL) Avverso squalifica per due gare a carico del calciatore llardo Calogero.

Campionato C2 Calcio a 5 Girone "C" Gara: Argyrium – Città di Canicattì del 11.11.2022 C.U. n. 227 del 20.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Città di Canicattì in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha impugnato la sanzione irrogata dal GST al proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, con l'unico ed articolato motivo, che vi sia stata, per un verso, una omessa motivazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla sanzione così come applicata mentre, per altro verso, risulta generica la descrizione del fatto da parte del direttore di gara in sede di refertazione.

La Corte preliminarmente osserva che alla difesa della reclamante sfugge la circostanza che ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) del C.G.S. "non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni", con conseguente inammissibilità del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 43/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. Real Catania (CT) Avverso la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Coumbassas Amadou.

Campionato under 17 regionale maschile Girone D: gara A.S.D. Academy Katane School – A.S.D. Real Catania del 18.12.2022

C.U. n. 229/SGS 87 del 20.12.2022.

Con gravame, sottoscritto dal Presidente Sig. Ruisi Giovanni Massimo, la A.S.D. Real Catania impugna la squalifica per quattro gare inflitta dal GST al proprio tesserato sig. Coumbassas Amadou, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il contestato comportamento violento nei confronti del calciatore avversario Saitta Salvatore, fosse frutto di un fallo di reazione al tentativo di aggressione del detto avversario, il quale aveva tentato di colpirlo con un pugno. Per tale ragione il Coumbassas Amadou colpiva a sua volta l'avversario senza tuttavia causargli alcun danno fisico. Per tali motivi entrambi i calciatori venivano poi espulsi.

Sosteneva l'appellante, altresì, che il proprio calciatore, per il fatto di essere di origine africane, era stato oggetto di insulti raziali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1

dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta antisportiva del calciatore Coumbassas Amadou sia pienamente provata: questi, infatti colpiva al petto con un pugno il calciatore Saitta Salvatore che prima aveva a sua volta reagito al fallo dell'avversario sferrandogli un pugno non andato a segno. Tali comportamenti, a seguito dei quali entrambi i calciatori venivano espulsi, causavano una rissa tra i calciatori delle due squadre.

Questa Corte Sportiva rileva, tuttavia, che il reclamo oltre ad essere infondato è inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente pro-tempore Sig. Ruisi Giovanni Massimo, soggetto inibito sino al 10.01.2023 che, conseguentemente, non poteva sottoscrivere il reclamo per il divieto di svolgere attività federale ex art. 9, lettera h) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto dispone di incamerarsi nella misura di €62,00 il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

II Relatore Avv. Giovanni Bertuglia Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 46/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. ATLETICO STELLA D'ORIENTE (PA) Avverso la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la gara perduta per 0-3 e l'ammenda di € 150,00, nonché la squalifica per quattro giornate di gara ai calciatori sigg.ri Akosah Lawrence Kwame, Calcagno Samuele, Carollo Manuel e Tantillo Salvatore - Campionato Under 17 (Gir. B): Gara A.S.D. Atletico Stella D'Oriente / Team Calcio del 18/12/2022 - C.U. n. 229 del 20/12/2022.

Con comunicazione del 22.12.2022 inviata a mezzo pec a questa Corte Sportiva, l'A.S.D. Atletico Stella D'Oriente, in persona del suo Presidente, nel chiedere copia degli atti ufficiali di gara, preannunciava il reclamo avverso i provvedimenti adottati nei confronti della Società e dei propri tesserati indicati in epigrafe.

Il detto preannuncio di reclamo, tuttavia non risultava sottoscritto e, vieppiù, non era inviato alla Consorella Team Calcio.

Con successiva comunicazione pec del 28.12.2022, la reclamante proponeva ricorso che veniva redatto nel corpo della stessa comunicazione col seguente *incipit «lo sottoscritto Gargano Tommaso, in qualità di Presidente della Asd Atletico Stella D'Oriente presento ricorso ...»*, nel quale concludeva chiedendo *«...il riesame del provvedimento, di volere ripetere la gara che non doveva essere interrotta e la diminuzione delle giornate di squalifica...»*.

Ebbene, questa Corte Sportiva, nel rilevare come il predetto "ricorso" sia privo di qualsivoglia sottoscrizione, sia in formato analogico che digitale e che, peraltro, il preavviso di reclamo non era stato comunicato alla società Team Calcio, non può che dichiarare improcedibile il presente giudizio.

Per quanto sopra, pertanto, non può procedersi a qualsivoglia scrutinio delle questioni di merito irritualmente comunicate a questa Corte Sportiva dovendosi, invero, qualificare l'atto di cui sopra nella categoria giuridica della c.d. "inesistenza", ovverosia quella condizione in base alla quale viene accertata l'impossibilità di qualificare un atto giuridico, o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che, per l'ordinamento generale e quello sportivo nella specie, l'atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado e, per l'effetto, dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 62,00=

II Relatore Avv. Sandro Geraci Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta Procedimento 48/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI TAORMINA (ME) Avverso squalifica fino al 31.1.2023 all'allenatore sig. Coppa Marco - Campionato Coppa Italia Eccellenza e Promozione: Gara A.S.D. Città di Taormina - A.S.D. Nuova Igea Virtus del 21/12/2022 - C.U. n. 233 del 22/12/2022.

Con tempestivo reclamo del 24/12/22 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Città di Taormina, in persona del suo Presidente *pro tempore*, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST all'allenatore sig. Coppa Marco, chiedendone una «*rideterminazione della stessa in termini più equi*».

La reclamante asserisce, in buona sostanza, che l'allenatore, a seguito di un presunto fallo ad un proprio giocatore asseritamente non sanzionato, si sarebbe rivolto all'assistente di linea con la frase «che siamo venuti a fare se non fischia questi falli?», frase non avente alcun tenore offensivo.

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che, su segnalazione dell'assistente dell'arbitro Pietro Fardella «Al 2 min. del P.T. ho alzato la bandierina per allontanare dal terreno di gioco l'allenatore Coppa Marco (Città di Taormina) per essersi messo faccia a faccia con me e aver offeso, in modo aggressivo, l'operato del collega arbitro».

Ebbene, come noto i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta attribuita all'allenatore sig. Coppa, non si sia limitata ad una frase rivolta all'assistente di linea ma si sia concretizzata anche in un atteggiamento aggressivo, denotato dalla presenza "faccia a faccia" e dall'offesa rivolta all'operato del direttore di gara.

Ciò precisato, in ragione della gravità del fatto sanzionato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore sig. Coppa in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00=

Il Relatore Avv. Sandro Geraci Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 10 gennaio 2023

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Wanda Costantino

Dott. Sandro MORGANA